

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1811

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATTANZIO, CRISTOFORI, PATRIA, RABINO, MELELEO

Presentata il 28 ottobre 1987

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale del Servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a superare la disparità esistente tra il sanitario che ha conseguito il titolo di primario prima dell'approvazione della legge 10 maggio 1964, n. 336 e quello che lo ha conseguito successivamente. Infatti, a differenza degli altri primari, gli occupanti un posto di ruolo alla data del giugno 1964 sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età (articolo 6 legge 10 maggio 1964, n. 336, articolo 66 legge 12 febbraio 1968, n. 132 e articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627).

Tale esigenza è stata già avvertita e soddisfatta per i direttori degli istituti o cliniche universitarie o comunque i pro-

fessori di ruolo responsabili di una divisione o di un servizio specialistico di diagnosi e cura che, in base all'espressa previsione legislativa (vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129), sono considerati primari ospedalieri; per essi il limite di età per il collocamento a riposo è già stato individuato nel compimento del settantesimo anno di età.

La rappresentanza analoga delle funzioni tra universitari e non, nel settore sanitario, rende, quindi, opportuno superare una diversità che, relativamente alle condizioni per il collocamento in quiescenza, non appare giustificata.

Per sanare tale situazione sono state presentate alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura molte proposte di legge:

la n. 1460 dell'onorevole Cristofori; la n. 2056 degli onorevoli Ferrari Marte, Casalinuovo e Artioli; le nn. 4118 e 4227 degli onorevoli Mensorio, Memmi, Nenna D'Antonio, Viti ecc.; e al Senato il disegno di legge n. 1927 dei senatori Giugni e Sellitti.

Nel frattempo è stata inserita nel decreto-legge concernente le « Disposizioni urgenti in materia sanitaria », che dalla fine della scorsa legislatura è stata via via reiterato dal Governo, una disposizione che ha consentito la permanenza fino al settantesimo anno d'età soltanto ai primari me-

dici o farmacisti che fossero comunque entrati in carriera alla data di approvazione della legge 10 maggio 1964, n. 336. Tale disposizione non è stata approvata dalla Commissione perché dava al problema una soluzione parziale che poteva sembrare di favore verso talune posizioni. Pur non approvata, però, la disposizione del decreto ha conseguito i suoi effetti giuridici, aggravando la disparità esistente.

Per motivi di equità è quindi ora urgente sanare una situazione che presenta ingiuste difformità tra primari di pari requisiti e livello.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale del Servizio sanitario nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale, è trattenuto in servizio, a domanda, sentito il Consiglio dei sanitari, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e non oltre il settantesimo anno di età.